



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Fondali variabili – misure di sicurezza temporanee per i pescaggi nel porto di Mazara del Vallo

Il sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Mazara del Vallo:

- VISTA** la relazione tecnica sullo stato generale delle condizioni dei fondali del porto di Mazara del Vallo, assunta a protocollo n. 4057 in data 12/03/2026, con la quale il C.L.C. Giovanni LI CAUSI, in qualità di “Marittimo abilitato al pilotaggio” per il porto di Mazara del Vallo, ha comunicato l’esito di rilievi speditivi effettuati presso lo specchio acqueo e le banchine del “Porto Nuovo”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 13/2011 del 27/04/2011 recante “*Pescaggi porto di Mazara del Vallo*”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 29 del 27.11.2020 e ss.mm. & ii. recante “*Disciplina degli accosti, della navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo*”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 51/2025 del 11/11/2025 recante “*Ostacoli sommersi all’interno dello specchio acqueo portuale di Mazara del Vallo*”;
- VISTE** le segnalazioni di criticità dei fondali inoltrate, a più riprese, alla Regione Siciliana, con richiesta di voler disporre adeguati interventi di dragaggio per il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza in tutti gli ambiti del porto di Mazara del Vallo;
- NELLE MORE** che la Regione Siciliana predisponga l’effettuazione di adeguati rilievi batimetrici ufficiali, effettuati a mezzo ditte abilitate e mediante impiego di apposita strumentazione tecnica, come richiesto, da ultimo, con fg. prot. n. 4181 in data 13.03.2026;
- VISTO** il verbale di riunione svoltasi, con tutti gli operatori portuali e con i servizi tecnico nautici, in data 31.03.2026, al fine di condividere i contenuti del presente provvedimento, nonché raccogliere eventuali spunti, proposte e/o segnalazioni da parte di tutte le categorie che operano, quotidianamente, nel porto di Mazara del Vallo;
- TENUTO** conto che, in occasione della riunione sopra richiamata, il Marittimo abilitato al pilotaggio, CLC Li Causi, ha rappresentato la necessità di dover effettuare una ulteriore e più accurata rilevazione dei fondali, in particolare nella parte di porto Nuovo adiacente la banchina Ruggero II;
- VISTA** la relazione prodotta, in data 29.04.2026, all’esito dell’ulteriore rilevazione effettuata dal Marittimo abilitato al pilotaggio, contenente valori di pescaggio suggeriti, in particolare, per la navigazione nell’area della Banchina Ruggero II del porto Nuovo di Mazara del Vallo;
- RITENUTO** opportuno, nel frattempo, e sulla base degli strumenti ordinariamente nella disponibilità di questa Autorità marittima emanare specifiche disposizioni tese a garantire la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento delle ordinarie attività marittimo/portuali;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA
RENDE NOTO

Il porto di Mazara del Vallo è interessato da diffusi fenomeni di insabbiamento che generano frequenti variazioni di fondale che richiedono, per la navigazione, l'adozione di cautele particolari, massima attenzione durante le manovre e rispetto delle interdizioni già vigenti per via della presenza di relitti rilevati e segnalati sul fondale.

ART. 1

Pescaggi massimi consentiti per l'ingresso in porto

Con decorrenza immediata, e fino a nuovo diverso ordine, l'ingresso nel porto Nuovo di Mazara del Vallo, a partire dalle ostruzioni portuali, è consentito esclusivamente alle unità con pescaggio massimo di 5,20 mt., le quali dovranno impegnare/disimpegnare il canale d'ingresso/uscita dal porto tenendosi – il più possibile – al centro del canale, ed a debita distanza di sicurezza dalle ostruzioni portuali stesse.

Tutte le unità con pescaggio massimo compreso tra i 4,50 mt. ed i 5,20 mt., inoltre, prima di fare accesso al Porto Nuovo dovranno monitorare con cura l'andamento delle maree, in modo tale da evitare l'ingresso in orari di bassa marea, e dovranno effettuare le manovre di ingresso/uscita in piena sicurezza, ponendo la massima attenzione all'ecoscandaglio di bordo, assicurandosi di avere sempre un battente d'acqua (tra la chiglia ed il fondale) di almeno 50 cm.

E' consentito l'ormeggio presso la banchina "Ruggero II" alle sole unità con pescaggio massimo fino a 4,50 metri.

Il naviglio mercantile che, sulla scorta dei parametri sopra evidenziati, risulti idoneo per l'ingresso in porto, una volta autorizzato all'accosto mediante i consueti canali previsti (richiesta tramite agenzia marittima, accreditamento mediante NMSW- PMIS, richiesta direttamente alla Capitaneria di porto in casi di urgenza) è autorizzato a navigare nello specchio acqueo del Porto Nuovo esclusivamente per l'esecuzione delle manovre di ingresso e uscita da e per le sole banchine di ormeggio destinate a tale tipologia di traffico, ossia la banchina "Mokarta" e la banchina "Ruggero II", sulla base dello specifico piano accosti che verrà predisposto, all'occorrenza, da questa Capitaneria di porto.

La lunghezza massima f.t. delle navi ammesse all'ormeggio nelle banchine "Mokarta" e "Ruggero II", a prescindere dal pescaggio, è di 120 metri.

Restano salve le ulteriori prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi dei servizi tecnico – nautici (pratico locale ed ormeggiatori) già previste da specifici provvedimenti in vigore, nonché la facoltà di avvalersene, altresì, anche laddove, pur non previsto da specifici obblighi, sia ritenuto opportuno/necessario dal comando di bordo di ciascuna unità in ingresso/uscita.

ART. 2

Pescaggi massimi consentiti per l'ormeggio presso le banchine riservate al naviglio da pesca di maggiore tonnellaggio (Calata Scalabrini, Molo Vespri Siciliani lato sud, Molo Vespri Siciliani lato nord, Calata San Vito, Banchina Ammiraglio Francese)

La navigazione all'interno del Porto Nuovo, a partire dalla congiungente tra la testata della banchina Ruggero II ed il "Fanale Verde" (vedi planimetria allegata) è consentita ai soli pescherecci di base nel porto di Mazara del Vallo o comunque ivi assegnatari di posto d'ormeggio, con pescaggio non superiore ai 4,00 mt. e per sole esigenze di ormeggio/disormeggio presso le banchine Ruggero II, Calata Scalabrini, e Molo Vespri Siciliani lato sud, in entrata/uscita dal porto stesso. Le stesse unità dovranno impegnare/disimpegnare il canale d'ingresso/uscita dal porto tenendosi – il più possibile – al centro del canale, ed a debita distanza di sicurezza dalle ostruzioni portuali.

La navigazione all'interno del Porto Nuovo, a partire dalla congiungente tra la testata della banchina Vespri Siciliani ed il "Fanale Verde" (vedi planimetria allegata) è consentita ai soli pescherecci di base nel porto di Mazara del Vallo o comunque ivi assegnatari di posto d'ormeggio, con pescaggio non superiore ai 3,60 mt. e per sole esigenze di ormeggio/disormeggio presso le banchine Molo Vespri Siciliani lato nord, Calata San Vito e Banchina Ammiraglio Francese, in entrata/uscita dal porto stesso. Le stesse unità dovranno impegnare/disimpegnare il canale d'ingresso al porto tenendosi – il più possibile – al centro del canale, ed a debita distanza di sicurezza dalle ostruzioni portuali.

In ogni caso la navigazione all'interno del Porto Nuovo è consentita esclusivamente per le manovre di ormeggio e disormeggio per e dalle banchine assegnate a ciascuna unità che risulti già – alla data odierna – avere base nel porto di Mazara del Vallo.

Le richieste di accosto occasionale di unità da pesca in transito o comunque non stanziali, dovranno esser preventivamente presentate, indicando pescaggio massimo dell'unità e lunghezza fuori tutto, a questa Capitaneria di porto la quale si riserva di autorizzare in base alle condizioni contingenti ed alla disponibilità del momento.

ART. 3

Pescaggi massimi consentiti per la navigazione nell'“avanporto” e nel “porto canale”

La navigazione all'interno dell'avanporto e nel porto canale, a partire dalla congiungente tra il “Fanale Verde” ed il punto di confine tra la “Banchina Ammiraglio Francese” e la “Banchina Guardia Costiera” (vedi planimetria allegata – zona rossa) è consentita alle sole unità da pesca e da diporto già assegnatarie di posto d'ormeggio all'interno di tale area alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e per sole esigenze di ormeggio/disormeggio in entrata/uscita dal porto. Le stesse unità dovranno impegnare/disimpegnare il canale d'ingresso/uscita dal porto canale tenendosi – il più possibile – al centro del canale, ed a debita distanza di sicurezza dalle ostruzioni portuali.

Fanno eccezione alla limitazione di cui al comma precedente le unità destinate ai locali cantieri navali, previa verifica preventiva, effettuata congiuntamente tra comandante dell'unità e responsabile di cantiere, della sussistenza delle necessarie condizioni di navigabilità, in sicurezza, per l'accesso al cantiere medesimo/scalo d'alaggio e uscita dallo stesso, da far risultare nell'apposita comunicazione di alaggio e varo da presentare preventivamente a questa Autorità marittima.

Ai fini della “sussistenza delle necessarie condizioni di navigabilità in sicurezza”, da far risultare nell'apposita comunicazione di alaggio e varo, responsabile del cantiere navale e/o comandante dell'unità programmata in ingresso e/o in uscita potranno avvalersi, laddove, sulla base della propria perizia marinaresca, ritenuto necessario, dei servizi tecnico-nautici del porto (ormeggiatori e pratico locale), e/o di altre idonee unità navali in assistenza. Tutti gli accorgimenti adottati per aumentare il gradiente di sicurezza delle manovre (programmazione dell'ingresso/uscita in orari di prevista alta marea, avvalimento dei servizi tecnico nautici, presenza di unità in assistenza, ecc..) dovranno risultare nella comunicazione di alaggio e varo.

In ogni caso, i comandanti/conducenti delle unità che intendono navigare nell'avanporto e nel porto canale, sono tenuti ad adottare ogni accorgimento teso ad assicurare un battente d'acqua sufficiente per consentire la navigazione in sicurezza della propria unità, nonché a tenersi a debita distanza dagli ostacoli presenti sul fondale già segnalati con apposito provvedimento d'interdizione.

ART. 4

Deroghe

Potranno essere previste deroghe specifiche alle limitazioni di cui agli articoli precedenti previa apposita richiesta a questa Autorità marittima, da produrre per tempo e corredata di tutte le informazioni e proposte di accorgimenti che si intende adottare per la manovra stessa (programmazione dell'ingresso/uscita in orari di prevista alta marea, avvalimento dei servizi tecnico nautici, presenza di unità in assistenza, misurazioni preventive con strumentazione in dotazione ad unità navali minori, ecc..), e sulla base delle quali il comandante dell'unità è in condizione di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere un tirante d'acqua sufficiente per navigare in piena sicurezza nell'intero tratto portuale che si intende impegnare.

ART. 5

Misure di sicurezza aggiuntive

In ogni caso, durante la navigazione all'interno del porto di Mazara del Vallo (sia Porto Nuovo, sia Avanporto, sia Porto Canale) è obbligatorio mantenersi al centro del canale di ingresso/uscita dal porto, ed a debita distanza dalle ostruzioni portuali, e procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive e di manovrabilità dell'unità, anche in relazione alle contingenti condizioni meteo marine e di marea, che possono ulteriormente ridurre il battente d'acqua. A tal fine è consentito impegnare il canale d'ingresso/uscita dal porto di Mazara del Vallo ad una sola unità navale la volta, con le unità in ingresso che hanno la precedenza su quelle in uscita.

I comandanti/conducenti delle unità autorizzate a navigare all'interno del porto di Mazara del Vallo dovranno sempre e comunque far affidamento sulla propria perizia marinaresca per valutare la necessità di avvalersi di ausili o supporti specifici per la navigazione, ivi compreso il supporto dei servizi tecnico-nautici portuali.

ART. 6 **Prescrizioni generali previgenti**

Si fa obbligo a tutte le unità di mantenersi a più di 50 metri dal fanale verde posizionato in testata al molo di levante.

Nei pressi dell'imboccatura del fiume Mazaro, ad una distanza di circa 50 metri dal pontile in concessione alla associazione A.DI.NA. (banchina più prossima), in posizione Lat: 37° 38,978'N - Long: 012° 35.096'E, si è creato un notevole accumulo di alghe/detriti, al momento non segnalato. Fino alla totale rimozione di quanto appena segnalato le unità in transito dovranno:

- Mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 80 metri verso N W dalla radice del molo A. DI.NA.;
- Procedere con una velocità tale da consentire l'adozione di ulteriori misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca;
- Nei casi di incertezza avvalersi del servizio del Marittimo abilitato al pilotaggio o ulteriori supporti/ausili alla navigazione ritenuti utili alla circostanza.

Restano salvi i divieti e le limitazioni/prescrizioni previste da altre ordinanze vigenti che segnalano o evidenziano ostacoli o pericoli generali e già noti nel porto di Mazara del Vallo.

ART. 7 **Abrogazioni**

E' abrogata e con decorrenza immediata l'ordinanza n. 13/2011 in data 27.04.2011.

ART. 8 **Sanzioni**

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre a d essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 – 1231 del Codice della Navigazione e laddove applicabile l'art. 53 comma 3 del D.Lgs n. 171/2005.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione al sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto all'indirizzo web <http://www.guardiacostiera.gov.it>, nella sezione "Ordinanze".

Mazara del Vallo, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Zone di navigazione nel porto di Mazara del Vallo

